


# ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



## BREVE GUIDA AL PARLAMENTO SICILIANO

di

Ignazio La Lumia

# **BREVE GUIDA AL PARLAMENTO SICILIANO**

## ***Cenni introduttivi***

Formalmente (ossia in base alle norme dello Statuto speciale che rappresenta la Carta Costituzionale della Regione siciliana) il Parlamento siciliano prende il nome di *Assemblea regionale siciliana (ARS)*.

Esso costituisce il massimo organo rappresentativo della Sicilia, perché ne fanno parte esponenti di tutte le forze politiche liberamente scelti dall'intero corpo elettorale, ed ha sede, a Palermo, nel Palazzo reale, ribattezzato Palazzo dei Normanni dopo la proclamazione della Repubblica.

Le prime elezioni si sono svolte il 20 aprile 1947 e la seduta inaugurale della 1<sup>a</sup> legislatura ha avuto luogo il 25 maggio dello stesso anno; storicamente, quindi, l'Assemblea regionale siciliana può vantarsi di essere stato il primo Parlamento democratico a riunirsi dopo la fine della seconda guerra mondiale.

## ***Composizione***

L'Assemblea regionale è composta da 90 deputati eletti, ogni 5 anni, a suffragio universale, con voto diretto e segreto da parte dei cittadini residenti in Sicilia che abbiano compiuto 18 anni di età.

Per essere candidati, ossia per potere validamente partecipare alla competizione elettorale, occorre avere compiuto il 21° anno di età entro il giorno dell'elezione.

Il sistema elettorale è di tipo proporzionale con premio di maggioranza.

Questo sistema, applicato in via provvisoria nelle ultime elezioni regionali svoltesi il 24 giugno 2001 (in precedenza vigeva il proporzionale puro) in virtù del rinvio al c.d. "Tatarellum" (l. 43/95) contenuto nella disposizione transitoria di cui alla legge costituzionale n. 2/2001 (che ha riformato gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale prevedendo l'elezione diretta del Presidente della Regione), è stato confermato da una legge approvata dall'Assemblea il 5 agosto 2004 (in materia elettorale la Regione siciliana ha competenza esclusiva), ma non ancora entrata in vigore perché trattasi

di normativa soggetta alla procedura dettata dall'art. 17-bis dello Statuto (referendum confermativo).

Esso, attraverso l'adozione di determinati e non semplici meccanismi (*sul punto cfr. in questo sito il saggio a cura di Purpura-Pecoraro-Salomone*) persegue l'obiettivo della governabilità, assicurando comunque la rappresentanza delle minoranze.

I deputati (termine questo riservato ai componenti dell'Assemblea regionale siciliana; nelle altre regioni sono chiamati "Consiglieri") rappresentano l'intera Regione e godono della prerogativa della "insindacabilità", ossia non possono essere sottoposti a procedimento penale, civile o disciplinare in relazione ad opinioni espresse ed a voti dati nell'esercizio del mandato parlamentare (art. 6 St.).

Non sono coperti, invece, dalla cosiddetta "immunità penale", concessa dalla Costituzione italiana ai soli parlamentari nazionali, impedendo che gli stessi vengano privati della libertà personale senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza.

I deputati regionali che, all'atto dell'insediamento, prestano giuramento di operare al "solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione (giuramento dettato dall'esigenza di ribadire, sotto il profilo dell'etica comportamentale, il principio fondamentale dell'unità della Repubblica), ricevono, onde potere liberamente e dignitosamente esercitare il proprio incarico, un compenso mensile, definito indennità parlamentare.

La loro attività (a parte quella politica tout court) si sostanzia nella presentazione di disegni di legge (c.d. diritto di iniziativa legislativa), nella formulazione di interrogazioni ed interpellanze (atti questi diretti a controllare l'operato del Governo) e nella proposizione di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno, con i quali (se approvati) si impartiscono al Governo raccomandazioni e direttive di natura politica.

Per completezza d'informazione, ricordiamo che l'iniziativa legislativa spetta anche (art. 12 St.):

- 1) al Governo regionale;
- 2) al popolo (occorrono almeno diecimila firme di cittadini siciliani);
- 3) ad almeno 40 consigli comunali, che rappresentino almeno il 10% della popolazione siciliana;
- 4) ad almeno 3 consigli provinciali.

Le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare, comunale e provinciale sono disciplinate con legge regionale (n. 1/2004).

### **Organizzazione interna**

L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tale regolamento, che si ispira a quelli vigenti presso la Camere nazionali, è stato approvato nel 1949 ed è stato più volte modificato nel corso delle varie legislative, per adeguarlo alle sopravvenute esigenze di natura sia politica che funzionale.

L'ultima riforma è avvenuta in questa legislatura (la 13<sup>a</sup>) con l'introduzione di norme volte, da un lato, a semplificare ed accelerare i processi decisionali e, dall'altro, a garantire spazi di autonomia all'opposizione nell'attuale sistema di tipo bipolare.

L'Assemblea costituisce un'istituzione complessa, essendo composta da una pluralità di organi.

Questi sono:

- 1) Il Presidente dell'Assemblea. Nella prima seduta di ogni legislatura l'Assemblea provvede ad eleggere il suo Presidente con maggioranze via via decrescenti (dai due terzi dei componenti sino al ballottaggio fra i due candidati più votati).

Egli è titolare di ampi poteri nella conduzione dei lavori parlamentari, poteri che gli studiosi hanno raggruppato in quattro grandi categorie:

- a) di attivazione e di impulso dell'attività parlamentare;
- b) di nomina;
- c) di direzione ed organizzazione;
- d) di controllo e di esternazione.

La tradizione parlamentare italiana (cui l'Assemblea fa costante riferimento) assegna al Presidente un ruolo di garanzia istituzionale, nel senso che egli, nell'esercizio delle sue attribuzioni, è chiamato ad assumere una posizione "super partes", ossia di arbitro della "lotta politica" che fisiologicamente si sviluppa in ogni consesso politico.

Quindi, non “braccio esecutivo” della maggioranza, ma autorevole figura volta a garantire l'imparziale osservanza del regolamento ed a tutelare i diritti di tutti gli attori della scena parlamentare.

E questo ruolo di garanzia risulta ancor più necessario nell'attuale momento storico caratterizzato dal fatto che le Assemblee regionali, con l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Regione e della facoltà allo stesso riconosciuta di nominare come Assessori anche soggetti “esterni”, hanno perduto il controllo politico sul Governo che si basava sul “rapporto fiduciario” tra legislativo ed esecutivo.

- 2) L'Ufficio (o Consiglio) di Presidenza. Si tratta di un organo composto, oltre che dal Presidente dell'Assemblea, da due Vice Presidenti (dei quali il più anziano per voti svolge funzioni vicarie, ossia sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), da tre Questori (i quali curano la parte amministrativa, vigilando sulle spese e provvedendo al mantenimento dell'ordine nel Palazzo secondo le disposizioni presidenziali) e da tre Segretari (i quali collaborano con il Presidente nello svolgimento delle sedute).

La sua composizione è suscettibile di allargamento con ulteriori segretari, giacché vige il principio che tutti i gruppi parlamentari devono esservi rappresentati.

Esso, collegialmente, ha il compito di coadiuvare la Presidenza nella gestione complessiva dell'Assemblea. I suoi compiti più rilevanti sono: approvare i regolamenti interni (del personale, di amministrazione e contabilità, ecc.), deliberare i bilanci dell'Assemblea; autorizzare la costituzione di gruppi con un numero inferiore a cinque deputati; nominare il Segretario Generale, che è il vertice burocratico dell'apparato amministrativo di supporto.

In proposito, va ricordato che, a garanzia del libero esercizio delle sue funzioni, l'Assemblea (similmente a quanto avviene per le Camere nazionali) dispone della potestà di auto-organizzazione, nel senso che, in piena autonomia, può dotarsi di proprio personale e di propri uffici, nonché gestire i fondi iscritti nel proprio bilancio, che è distinto e separato rispetto a quello della Regione.

I suoi atti, però, a differenza di quelli del Parlamento nazionale (il quale secondo la Corte Costituzionale opera “a livello di sovranità”, mentre i

Consigli regionali “a livello di autonomia”) sono soggetti all’autorità giurisdizionale.

3) Le Commissioni parlamentari. Sono collegi a composizione numerica ristretta ed a competenza specifica di cui l’ARS, come in genere ogni Parlamento, si dota per la migliore organizzazione dei propri lavori.

Sono composte in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, ossia delle varie e diverse forze politiche presenti in Aula.

Le Commissioni si distinguono in permanenti e speciali.

Le prime sono organi necessari (non solo perché previste dall’art. 4 dello Statuto speciale, ma anche e soprattutto perché è impensabile che un moderno Parlamento, in un’epoca in cui ogni settore dell’umana conoscenza va sempre più specializzandosi, possa funzionare senza il loro filtro), i quali vengono nominati ad inizio di ogni legislatura e solitamente rinnovati nel corso della medesima.

Le seconde vengono costituite “occasionalmente”, ossia per affrontare singole questioni entro un determinato periodo di tempo assegnato dal Regolamento o dall’Aula a seconda della natura delle funzioni svolte: esistono così le commissioni nominate per l’esame di uno o più disegni di legge e quelle con compiti d’indagine conoscitiva e di studio.

Le Commissioni parlamentare permanenti si distinguono a loro volta in legislative e non legislative.

Le Commissioni legislative sono sei e riguardano le seguenti materie: 1) Affari istituzionali; 2) Bilancio; 3) Attività produttive; 4) Ambiente e Territorio; 5) Cultura, formazione e lavoro; 6) Servizi sociali e sanitari.

Di ciascuna di esse fanno parte tredici deputati, ad eccezione della Commissione “Bilancio” che è costituita da quindici membri.

Ogni Commissione elegge un Presidente (ed un Ufficio di Presidenza) cui compete di nominare i relatori sugli argomenti oggetto d’esame, nonché di assicurare la regolare conduzione dei lavori.

Le Commissioni legislative, di regola, svolgono il compito di esaminare preventivamente i disegni di legge loro assegnati in base alla rispettiva competenza, per poi riferire sull'attività svolta all'Assemblea cui compete deliberare (ossia approvare o respingere i testi di legge licenziati dalle Commissioni): è questa la c.d. "sede referente" mutuata dall'art. 72, comma 1, della Costituzione italiana. Con la recente riforma del Regolamento interno dell'ARS (approvata nell'ottobre del 2003) è stata introdotta la "sede redigente": è questo un procedimento "misto", giacché comporta una collaborazione fra Commissione e Assemblea; alla prima spetta la deliberazione degli articoli, mentre alla seconda è riservata la votazione finale del testo. Questo sistema è previsto soprattutto per l'esame dei testi unici i quali, avendo carattere complesso sotto il profilo tecnico, non si prestano, anche per ragioni di tempo, alla ordinaria procedura in Aula.

Le Commissioni svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) consultive, giacché hanno facoltà di esprimere pareri, per la parte di propria competenza, su disegni di legge all'esame di altre Commissioni;
- b) di indirizzo politico, tramite l'approvazione di risoluzioni, ossia di atti che impegnano il Governo ad assumere una determinata condotta su specifici argomenti.  
Le risoluzioni (come gli altri strumenti di indirizzo: mozioni ed ordini del giorno) non hanno alcuna forza vincolante, nel senso che non è prevista alcuna sanzione giuridica in caso di inadempienza; invero, se il Governo disattende gli impegni presi, ne risponde soltanto in termini di "responsabilità politica";
- c) di controllo sull'operato del Governo, mediante le interrogazioni (che sono semplici domande, presentate per iscritto, volte a chiedere notizie su fatti e comportamenti) ovvero mediante la formulazione di pareri su nomine o atti di competenza dell'Esecutivo;
- d) di informazione. Si tratta di un'attività strumentale all'esercizio delle altre funzioni, perché le Commissioni, per potere correttamente operare, devono poter acquisire, tramite canali informativi propri, notizie, dati, documenti.

A tal fine esse si servono normalmente delle audizioni (che consistono nella consultazione di soggetti pubblici e privati operanti

nel territorio e più direttamente interessati dai provvedimenti legislativi: sindacati, formazioni sociali, categorie professionali, esperti, ecc.); alle volte, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, dispongono indagini conoscitive ovvero, in via eccezionale, si trasferiscono fuori sede.

Inoltre, hanno diritto di chiedere ai funzionari ed agli Assessori la trasmissione di dati e relazioni utili a verificare il rispetto da parte del Governo e, soprattutto, dei pubblici uffici, delle leggi e degli atti di indirizzo approvati in sede assembleare.

Adesso, a seguito delle citate modifiche apportate al Regolamento interno dell'ARS, è possibile, per le Commissioni, richiedere direttamente alla Corte dei Conti informazioni, chiarimenti e documenti.

Ricordiamo, infine, che, accanto alle Commissioni legislative summenzionate, opera, con competenza istruttoria, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea.

Le Commissioni non legislative si definiscono tali perché, a differenza delle altre, non esercitano attività normative, di indirizzo e di controllo, bensì svolgono funzioni di natura tecnica ad uso interno (nelle Camere nazionali prendono il nome di Giunte).

Esse, di nomina esclusiva del Presidente dell'Assemblea, sono:

- a) la Commissione per il Regolamento, alla quale compete l'esame di ogni proposta di modifica del Regolamento parlamentare; essa, inoltre, su richiesta del Presidente, esprime pareri in ordine all'interpretazione di questioni regolamentari;
- b) la Commissione per la verifica dei poteri, che svolge un controllo di tipo amministrativo (la Corte Costituzionale ha escluso qualsiasi competenza giurisdizionale analoga a quella prevista dall'art. 66 della Costituzione per il Parlamento nazionale) sulla regolarità delle elezioni regionali;
- c) la Commissione per la vigilanza sulla biblioteca dell'Assemblea.

Segnaliamo, in ultimo, che attualmente risultano costituite per legge due organi straordinari: la Commissione speciale per la revisione dello Statuto e la Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.



4) I Gruppi parlamentari. Sono definiti “i motori” del Parlamento, perché senza di essi il sistema rappresentativo non potrebbe funzionare.

In primo luogo perché, essendo l'espressione all'interno dell'Assemblea dei partiti politici, assicurano la dialettica “maggioranza-opposizione” e costituiscono la base di riferimento per la composizione proporzionale di quasi tutti gli organi collegiali.

In secondo luogo, perché partecipano attivamente alla vita dell'Assemblea. La loro presenza è, infatti, necessaria ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari, i quali sono impostati secondo il metodo della programmazione.

A tal fine, il Presidente convoca periodicamente la Conferenza dei Capigruppo la quale, sulla base delle indicazioni espresse dalle varie componenti politiche, è chiamata ad approvare un programma d'attività per due mesi ed un calendario di lavori di durata quadrisettimanale.

Formalmente i gruppi sono associazioni che sorgono obbligatoriamente all'inizio di ciascuna legislatura; tutti i deputati neoeletti, infatti, sono tenuti a dichiarare a quale gruppo intendano appartenere.

Per formare un gruppo occorrono, almeno, 5 deputati. Eventuali deroghe a questo limite sono autorizzate dal Consiglio di Presidenza in presenza di specifici requisiti.

Poiché non può esistere deputato senza gruppo, chi non esprime alcuna adesione è iscritto, di diritto, al Gruppo misto.

I gruppi, per il loro funzionamento, ricevono un contributo finanziario, la cui misura varia a seconda del numero dei componenti.

5) L'Assemblea plenaria. E' il massimo organo collegiale chiamato comunemente “Aula”, che si riunisce a Sala d'Ercole, così denominata perché le pareti sono interamente decorate con pitture che descrivono le fatiche di Ercole, mitico eroe greco.

Essa tiene seduta, discute e delibera secondo regole e principi fissati dallo Statuto e dal regolamento interno.

La decisione di convocarla spetta sempre al Presidente, anche nel caso di richiesta straordinaria avanzata dal Governo regionale o da almeno venti deputati.

La durata della legislatura (periodo di funzionamento dell'Assemblea) è di cinque anni; eccezionalmente lo Statuto ne prevede la cessazione anticipata in due casi: scioglimento dell'Assemblea, ad opera del Governo nazionale, per persistente violazione dello Statuto, ovvero autoscioglimento per le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati.

## **Funzioni**

I poteri che esercita il Parlamento siciliano possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

1) Funzione legislativa. E' la principale attività dell'Assemblea (come in genere di ogni Parlamento che voglia definirsi tale), la quale consiste nell'elaborazione di norme, coordinate tra loro secondo una logica unitaria, destinate a disciplinare le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

In particolare, è escluso che la regione possa legiferare in ambiti di rilievo nazionale come la politica estera, la difesa, la politica monetaria, l'ordine e la sicurezza pubblica, la giurisdizione.

Inoltre, occorre rispettare i principi della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Come detto in precedenza, il procedimento di formazione della legge regionale si compone di tre fasi:

- quella di iniziativa legislativa, consistente nella presentazione di disegni di legge ad opera dei soggetti prima individuati;
- quella istruttoria, ossia a carattere preparatorio, svolta dalle Commissioni permanenti;
- quella deliberativa, che si svolge nell'Assemblea plenaria, e che si compone dei seguenti momenti essenziali: discussione generale sul testo; approvazione articolo per articolo; votazione finale.

La legge, dopo l'approvazione, è trasmessa dal Presidente dell'Assemblea al Commissario dello Stato (funzionario nominato dal Governo nazionale) perché ne valuti la legittimità costituzionale.

Se tale controllo ha esito negativo il Presidente della Regione procede alla promulgazione (cioè alla verifica della regolarità formale) della legge e alla sua pubblicazione.

Se, invece, il Commissario ricorre alla Corte Costituzionale, perché ravvisa nella legge dei vizi, il Presidente della Regione o si astiene dal promulgarla sino a quando la Corte non si pronuncia, ovvero, trascorsi 30 giorni dall'impugnativa senza che sia pervenuta la sentenza, può procedere alla promulgazione dell'intera legge o delle parti non impugunate, su autorizzazione dell'Assemblea.

Da sottolineare che nelle altre Regioni, a seguito della riforma costituzionale del 2001, questo controllo "preventivo" è stato abolito.

- 2) Funzione di indirizzo politico. Si tratta di un'attività volta ad impartire direttive o a definire orientamenti per l'azione del Governo e/o degli apparati pubblici dallo stesso dipendenti. Essa si realizza con l'adozione di strumenti tipici (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) che richiedono un voto dell'Aula.
- 3) Funzione ispettiva. A differenza della precedente, che mira ad impegnare politicamente il Governo, questa funzione tende a monitorare l'azione del Governo, specialmente sotto il profilo amministrativo, per verificarne la correttezza e la regolarità.  
A tale scopo i deputati utilizzano le interrogazioni e le interpellanze, atti anch'essi tipici, con cui chiedono al Governo informazioni e notizie ovvero spiegazioni e chiarimenti in ordine ai motivi della sua condotta su determinato argomento.  
La discussione su tali atti non si conclude con un voto, bensì con una replica (che può essere di soddisfazione o meno) dell'interrogante e dell'interpellante alla risposta fornita del

Governo (esistono, comunque, le interrogazioni con richiesta di risposta scritta).

- 4) Funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. E' questa una categoria nella quale rientrano atti non riconducibili alle precedenti funzioni. In questo senso possiamo citare, ad esempio, la partecipazione all'elezione del Presidente della Repubblica con la nomina di tre delegati; la formulazione di voti e la presentazione di progetti di legge alle Camere; la designazione di rappresentanti regionali in vari organi dello Stato o della Regione.

### **Considerazioni finali**

L'Assemblea regionale siciliana – come del resto le altre assemblee regionali d'Italia – soffre di una crisi d'identità e di un appannamento di immagine, a seguito della nuova forma di governo regionale introdotta nella Costituzione e ribadita nello Statuto speciale (sia in quello vigente che nel testo di revisione attualmente all'esame dell'Aula); forma di governo che si basa sull'elezione diretta del Presidente della Regione (il quale peraltro è libero – ovviamente nei limiti ed alle condizioni stabilite all'interno della coalizione vincente – di nominare e revocare gli Assessori) e sulla mozione di sfiducia che possiamo chiamare “distruttiva” perché, in base al noto principio simul stabunt, simul cadent, se cade il Presidente della Regione viene meno, contestualmente, l'organo legislativo.

Perduto, quindi, l'atto politico più importante (ossia l'elezione del Governo) e ridimensionata la sua specialità (per effetto della riforma del titolo V della Costituzione), il Parlamento siciliano si trova attualmente nella posizione, per così dire, del “nobile decaduto”, ossia di colui che vive di nostalgia, ricordando “i bei tempi andati”, e che non riesce ad adattarsi ai tempi nuovi.

E questo stato di disagio è testimoniato dalla disaffezione che si registra tra i deputati nella partecipazione ai lavori parlamentari.

Il problema che si pone oggi per l'ARS, come per tutte le Assemblee rappresentative regionali (e che domani si porrà anche per il Parlamento

nazionale qualora venga introdotta la figura del premier eletto direttamente o designato dal popolo) è, dunque, quello di ridefinire, o meglio, di riequilibrare il proprio ruolo o peso politico rispetto ad un Presidente di Regione che, proprio in forza dei poteri acquisiti, si atteggia a “governatore”.

Per conseguire l’obiettivo di una “pari dignità” sarebbe allora opportuno muoversi nelle direzioni che qui di seguito brevemente segnaliamo.

In primo luogo, dovrebbero essere rivitalizzate e riqualificate le funzioni tradizionali, ossia quella legislativa e quella di controllo.

Poiché lo strumento della legge è il primo e il più importante degli atti di indirizzo politico l’Assemblea dovrebbe, innanzitutto, avere cura di selezionare un prodotto legislativo di qualità, ossia emanare leggi di respiro regionale, che dettino principi e regole generali, lasciando poi alla normazione secondaria il compito di disciplinare questioni ed aspetti particolari.

Al contempo andrebbe potenziata l’attività di vigilanza e verifica sull’operato e sulle politiche pubbliche del Governo, specie su quelle di natura finanziaria.

A tal fine, va certamente rafforzato l’apparato burocratico interno dell’amministrazione parlamentare per renderlo adeguato ai nuovi compiti di analisi e di controllo, con particolare riguardo alla gestione delle risorse finanziarie ed alla ricaduta sul territorio dell’azione esecutiva del Governo.

In secondo luogo, l’Assemblea dovrebbe porsi come punto di riferimento di ogni tipo di rappresentanza: non solo, quindi, quella politica (come avviene adesso), ma anche quella territoriale, ed economico-sociale.

A tal fine bene ha fatto la bozza di nuovo Statuto speciale a prevedere due appositi organi: il Consiglio regionale delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.

Il primo, composto da rappresentanti degli enti locali (comuni e province), avente funzioni consultive e di cooperazione; il secondo, costituito da esperti e da esponenti delle categorie produttive, con il compito di presentare disegni di legge e di esprimere pareri in materia economico-finanziaria e sociale.

In terzo luogo, l’ARS, in qualità di soggetto istituzionale aperto alla società civile, dovrebbe ulteriormente incrementare la funzione “rapporti esterni”, consistente nella realizzazione di un complesso di iniziative culturali (organizzazione di convegni, mostre, concerti ecc..) e mediatiche (elaborazione e diffusione di libri, cd-rom, gadgets) volte, da un lato, a far

conoscere all'opinione pubblica il lavoro svolto e, dall'altro, ad avvicinare in modo partecipativo (c.d. e-democracy) i cittadini ai luoghi ed alle logiche dell'attività istituzionale.

Concludendo possiamo dire che questo, per l'Italia, è certamente un momento epocale perché è in corso il passaggio da uno Stato unitario, sia pure a carattere regionale, ad uno Stato federale; il nostro auspicio è che la Sicilia e il suo Parlamento, come sempre nella storia del Paese, siano presenti e facciano sentire la loro voce.

### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- 1) Salemi G., *Lo Statuto della Regione siciliana (i lavori preparatori)*, Cedam, Padova, 1961;
- 2) La Barbera G., *Lineamenti di diritto pubblico della Regione siciliana*, S.F. Flaccovio, Palermo, 1975;
- 3) Ganci M., *Storia antologica dell'Autonomia siciliana, 3 Vol.*, S.F. Flaccovio, Palermo, 1980;
- 4) Immordino-Teresi, *La Regione Sicilia*, Giuffrè, Mi, 1988;
- 5) AA.VV., *L'Autonomia regionale siciliana tra Regole e Storia*, quaderno n. 30 a cura del Servizio Studi legislativi dell'ARS, 1993;
- 6) AA.VV., *Cinquant'anni dello Statuto siciliano*, a cura di F. Teresi, Quattrosoli, Palermo, 1998;
- 7) Tomasello G., *Autonomia dell'Assemblea regionale siciliana ed insindacabilità dei suoi Deputati, i quaderni dell'ARS a cura del Servizio informazione e comunicazione*, 2004;
- 8) Di Piazza M., *Potestà elettorale siciliana e requisiti per l'accesso alla carica di Deputato regionale, i quaderni dell'ARS a cura del Servizio informazione e comunicazione*, 2004.